

DELIBERA N. 16 DEL 22 MAGGIO 2026

OGGETTO: Comune di ██████ - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio – proposta di sanzione

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026, con il quale il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”, applicabile alle elezioni amministrative per il primo semestre 2026;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009 e pubblicato nel BURC del 1° dicembre 2009, in particolare, l’art. 3, comma 2, lett. d), a norma del quale il Presidente, in casi straordinari di necessità e urgenza, può adottare, sentiti gli altri componenti, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;

VISTE le prime tre segnalazioni del [REDACTED], acquisite al protocollo del Co.Re.Com. al n. 10329|20/04/2026 , 10117|16/04/2026 e 10534|21/04/2026, aventi tutte ad oggetto la pubblicazione, sul profilo Facebook del Comune di [REDACTED], di post in presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/00; segnalazioni archiviate i via preistruttoria per immediata rimozione e quindi per adeguamento spontaneo da parte dell'ente; VISTA l'ulteriore segnalazione nei confronti del Comune di [REDACTED], sempre del [REDACTED], acquisita al protocollo del Co.Re.Com. al n. 12047 del 15 maggio 2026, inerente ad una presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, con riferimento ad un post pubblicato in data 14 maggio attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune. Secondo la segnalazione, "... dalla pagina Facebook ufficiale del Comune di [REDACTED], l'amministrazione comunale, ha postato una locandina realizzata presumibilmente con IA, in cui è raffigurata l'immagine dell'attuale Sindaco con la fascia tricolore, finalizzato ad informare la cittadinanza dell'evento - "SALUTI DEL SINDACO ALLA CITTADINANZA" che si terrà [REDACTED]."

DATO ATTO CHE

- In data 15 maggio 2026, il Co.Re.Com. ha inviato al Comune di [REDACTED] contestazione, con nota prot. n. 12106|15/05/2026, nella quale era contenuta anche la seguente precisazione: "Questi uffici hanno già ricevuto tre segnalazioni nei confronti di codesto ente, cui sono seguite le rispettive richieste di informazioni, che hanno portato ad un adeguamento spontaneo e quindi all'archiviazione. Tuttavia, nell'ultima richiesta si è sottolineato il ricorrere di un terzo caso, e si è anche rinviato alle faq elaborate da Agcom per consentire una corretta comunicazione".

CONSIDERATO CHE:

- Alla richiamata contestazione, solo in data 19 maggio 2026, quindi dopo l'evento segnalato, sono seguite controdeduzioni da parte del Comune, prot. 12279, nelle quali si dà atto della "immediata rimozione del post" e della circostanza che il Sindaco uscente non sia candidato, come anche non lo siano i componenti dell'attuale maggioranza, e che nell'evento si sia effettuata una ricognizione dell'attività amministrativa svolta nel periodo di mandato;
- la rimozione del post, non può invece considerarsi immediata, contrariamente a quanto afferma il sindaco pro-tempore, poiché lo stesso post risultava presente sulla pagina facebook ancora in data 18 maggio 2026, alle ore 14:00 (vedi screenshot allegato doc. int. 2624|18/05/2026) quindi dopo tre giorni dalla stessa contestazione, ed è stato rimosso a evento avvenuto o in prossimità dello stesso evento, [REDACTED];
- quindi, l'amministrazione artatamente ha riscontrato la contestazione a evento avvenuto, dopo quattro giorni dalla contestazione;
- né è dirimente la circostanza del non essere il sindaco uscente, né la sua maggioranza, nuovamente e attualmente candidati, poiché comunque trattasi di comunicazione che non presenta i caratteri dell'impersonalità e dell'indispensabilità e non può considerarsi neutrale in costanza di campagna elettorale;
- quanto sopra fa ritenere passibile di sanzione il Comune di [REDACTED] per presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'art. 9 della legge 28/2000.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, sentiti gli altri componenti

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di sanzionare il Comune di [REDACTED] per presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, relativamente alla pubblicazione sul profilo social dell'Ente del post descritto in premessa, oggetto di segnalazione acquisita al prot. 12047 del 15 maggio 2026.
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente

F.to Fulvio Scarpino